

Riscossione

# Donazione di immobile inefficace se successiva alla notifica della cartella di pagamento

Tribunale di Padova, Sez. II civ., Sent. 19 agosto 2010 (10 maggio 2010) - Giudice Lanteri

*Riscossione - Riscossione coattiva - Cartelle di pagamento di rilevante entità - Donazione immobiliare successiva alla regolare notifica delle cartelle di pagamento - Inefficacia - Configurabilità*

La donazione di un immobile, effettuata successivamente all'emissione di cartelle di pagamento di rilevante entità, regolarmente notificate e mai impugnate, è inefficace nei confronti dell'agente della riscossione, soprattutto nel caso in cui il bene donato costituisca l'unica entità patrimoniale di proprietà del debitore.

Non può infatti negarsi che tale atto di disposizione renda incerta o comunque più difficoltosa la realizzazione del diritto del creditore senza che sia nemmeno necessaria la prospettazione di un danno effettivo ed attuale per l'esercizio dell'azione revocatoria, essendo sufficiente che, in conseguenza dell'attività dispositiva posta in essere fraudolentemente dal debitore, si profili il semplice pericolo concreto che egli non adempia all'obbligazione.

## Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 26/27 febbraio 2008 E., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Napoli, esponeva che: ... nato ... era debitore nei suoi confronti della complessiva somma di euro ... di cui alle cartelle di pagamento allo stesso intestate, tutte ritualmente notificate e mai impugnate;

— dalla Conservatoria dei registri immobiliari di ... era emerso che, in data ..., il ... aveva donato a ... la piena proprietà del fabbricato urbano ad uso civile abitazione ai piani interrato, terra, primo e secondo, con magazzino al piano terra ed area coperta e scoperta di pertinenza ad uso cortile, sito in comune di ..., via ...

Tutto ciò esposto, E. conveniva in giudizio avanti a questo Tribunale ... ed i creditori iscritti;

... conveniva inoltre ... quale coniuge a cui favore la ... in data ... aveva costituito un fondo patrimoniale, e chiedeva la dichiarazione di inefficacia nei confronti di essa E. dell'atto di donazione datato

..., trascritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari di ... il ..., r.p. n. ... e r.g. n. ....

Nessuno si costituiva per i convenuti ed alla prima udienza, tenutasi in data 11 giugno 2008, il G.I., verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia degli stessi.

Indi, concessi i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., la causa era rinviata all'udienza del 17 dicembre 2008, ma tale udienza non veniva tenuta per «congelamento» a seguito dell'applicazione extradistrettuale del magistrato; cessato l'impedimento, il G.I. fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 14 aprile 2010 e, precisate le conclusioni da parte del solo procuratore della parte attrice, tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini abbreviati di giorni 15+5 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

## Motivi in diritto

La domanda di parte attrice si profila fondata e, come tale, deve essere accolta.

In virtù della previsione normativa di cui all'art. 2901 c.c., il creditore «può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni ...» al che si desume come scopo dell'azione revocatoria sia la tutela del creditore nei confronti degli atti con i quali il debitore, a fronte della prospettiva dell'esecuzione forzata, tenda fraudolentemente ad impedire o a rendere più difficile la soddisfazione del credito, sottraendo i propri beni alla responsabilità patrimoniale.

Tale azione non è rivolta a far rientrare il bene nel patrimonio del debitore ed è del tutto priva di finalità ed effetti restitutori, in quanto l'atto di disposizione revocato conserva pur sempre la sua efficacia traslativa o costitutiva del diritto in capo all'acquirente e ciò per la ragione che tale azione mira a produrre nei confronti del creditore agente un'inefficacia sopravvenuta dell'atto dispositivo che ne è oggetto, con la conseguente inidoneità di tale atto a sottrarre il bene all'azione esecutiva del creditore medesimo nella misura necessaria a soddisfare le sue ragioni.

In dottrina il risultato di tale azione è stato definito in termini di inefficacia parziale e relativa; parziale perché la revocatoria non impedisce l'acquisto del diritto in capo all'acquirente, ma preclude che il bene alienato venga sottratto all'azione esecutiva dei creditori chirografari dell'alienante, cui la sentenza costitutiva assoggetta il terzo acquirente, come se creditori stessi godessero di una sorta di diritto di seguito: relativa, per la ragione che tale azione giova solamente al creditore od ai creditori che hanno esercitato l'azione.

Presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria al momento della proposizione della stessa sono la sussistenza di un diritto di credito verso il debitore, dal momento che il possesso, da parte dell'attore, della qualità di creditore costituisce uno dei presupposti della proponibilità stessa dell'azione, a l'*eventus damni*, ovvero il pregiudizio che dall'atto revocando può derivare alle ragioni, del creditore, da intendersi anche in una maggiore difficoltà o incertezza o dispendiosità, per il creditore, nel realizzare quanto dovutogli.

Inoltre, perché l'atto venga revocato, è necessario che il comportamento del debitore sia caratterizzato, sotto il profilo soggettivo, da un intento frodatorio, anche se per aversi frode non è necessaria la

specifico conoscenza, nel debitore, del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni del titolare del credito per la cui tutela la revocatoria è stata proposta, profilandosi sufficiente l'effettiva consapevolezza del carattere pregiudizievole del proprio comportamento, che investa genericamente la riduzione della consistenza del patrimonio del debitore in pregiudizio dei creditori complessivamente considerati.

Quanto alla *participatio fraudis* del terzo interessato all'atto stesso - di regola dell'acquirente - debbesi evidenziare come la normativa vigente consideri che, a fronte dell'interesse dei creditori all'esatto adempimento, le esigenze di certezza del traffico giuridico e la tutela della buona fede impongano che la posizione del terzo trovi protezione solamente ove il di lui acquisto sia stato a titolo oneroso, e non sia stato compartecipe dell'intento fraudolento del debitore.

Fatte tali premesse, nella fattispecie risulta documentalmente provato il credito dell'attrice, E., pari ad euro ... nei confronti del debitore, ..., e ciò sulla scorta delle cartelle di pagamento a quest'ultimo intestate (estratti di ruolo relativi alle cartelle di pagamento, doc. n. 1) ed a lui regolarmente notificate (referti di notifica, doc. n. 2) e dallo stesso mai impugnate.

Considerato che il bene donato dal ... costituiva l'unica entità patrimoniale di sua proprietà, non può negarsi come tale atto di disposizione renda incerta o comunque più difficoltosa la realizzazione del diritto del creditore, E., senza che sia necessaria la prospettazione di un danno effettivo ed attuale per l'esercizio dell'azione revocatoria, essendo sufficiente che, in conseguenza dell'attività dispositiva posta in essere fraudolentemente dal debitore, si profili il semplice pericolo concreto che egli non adempia all'obbligazione (Cass. n. 7452/2000, n. 2971/1999, n. 13518/1995 e n. 6777/1995).

Pertanto l'atto di donazione posto in essere dal contribuente ... va ritenuto compiuto in danno di E. quale agente della riscossione, proprio in considerazione del fatto che le suddette cartelle di pagamento e/o le intimazioni di pagamento emesse a suo carico sono state notificate nell'arco temporale compreso tra il gennaio 2001 ed il dicembre 2005, e quindi in un periodo pacificamente anteriore rispetto alla donazione dell'immobile oggetto di causa (doc. n. 3).

Devesi infine evidenziare come, trattandosi nella fattispecie di atto a titolo gratuito, il requisito soggettivo del *consilium fraudis* vada accertato esclusivamente nei confronti del debitore ... e non nei confronti della donataria, ..., poiché, nel conflitto tra il creditore che mira ad evitare un danno ed il terzo che consegue un vantaggio senza alcun corrispettivo, l'ordinamento privilegia il primo.

In accoglimento della domanda attorea va pertanto dichiarata nei confronti di E. l'inefficacia dell'atto con cui ha donato a ... in data ... il fabbricato urbano ad uso civile abitazione con area coperta e scoperta sito nel comune di ....

Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo in applicazione della tariffa professionale in vigore, seguono la soccombenza.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, in composizione monocratica, defini-

tivamente pronunciando nel procedimento instaurato con atto di citazione notificato il 26/27 febbraio 2008 da E. in persona del legale rappresentante *pro tempore*, nei confronti di ... ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

accoglie la domanda di parte attrice e per l'effetto dichiara nei confronti di E. l'inefficacia della donazione datata ... e trascritta presso la Conservatoria dei registri immobiliari di ... il ... r.p. n. ..., r.g. n. ... - con cui ... nato a ... il ... e morto ad ... il ... ha donato a ..., nata a ... il ... il fabbricato urbano ad uso civile abitazione con area coperta e scoperta sito nel comune di ... via ....

Condanna ... fondere all'attrice le spese di causa, liquidate in complessivi euro .... oltre IVA e C.P.A., di cui euro ... per diritti ed euro ... per spese.

## L'azione revocatoria dell'agente della riscossione

di Fabio Gallio

e Federico Terrin

Il Tribunale di Padova, pronunciandosi sulla domanda di azione revocatoria proposta dall'agente della riscossione, ha dichiarato l'inefficacia, nei confronti di quest'ultimo, di un atto di donazione, mediante il quale un contribuente-debitore aveva trasferito la proprietà dell'unica sua entità patrimoniale. Si può certamente ritenere che la legittimazione dell'agente della riscossione a proporre l'azione revocatoria si è inserita, senza dubbio, tra i poteri, o strumenti, conferiti all'agente della riscossione per contrastare con più efficacia il fenomeno della «evasione da riscossione».

Nel dare inizio alla concreta attività di esecuzione coattiva dei crediti affidatigli, l'agente della riscossione, nella maggior parte dei casi, utilizza gli strumenti, previsti dalla normativa specifica sulla riscossione a mezzo ruolo - ovvero il D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 -, che, qui di seguito, si elencano brevemente: iscrizione di ipoteca esatto-

riale sui beni immobili (1) e/o sottoposizione a fermo per motivi fiscali dei beni mobili registrati del contribuente-debitore (2); procedura di espropriazione forzata dei beni del contribuente-debitore (3) o surroga (4) nell'esecuzione già iniziata; presentazione del ricorso, per conto dell'ente pubblico creditore, per chiedere il fallimento del contribuente-debitore o, se questi è già stato dichiarato fallito (o sottoposto alla liquidazione coatta amministrativa), richiesta di ammissione al passivo della procedura (5).

L'agente della riscossione può, tuttavia, in virtù di

**Fabio Gallio** - Cultore di Diritto tributario presso l'Università di Trieste - Avvocato, Dottore commercialista e Revisore legale in Padova  
**Federico Terrin** - Avvocato tributarista in Padova

**Note:**

(1) Cfr. art. 77 del D.P.R. n. 602/1973.

(2) Cfr. art. 86 del D.P.R. n. 602/1973.

(3) Cfr. art. 49 del D.P.R. n. 602/1973.

(4) Cfr. art. 50 del D.P.R. n. 602/1973.

(5) Cfr. art. 87 del D.P.R. n. 602/1973.

espressa previsione legislativa (6), qualora lo ritenga opportuno e sempre al fine del recupero coattivo delle somme iscritte a ruolo, promuovere anche qualsiasi azione prevista dal codice civile a tutela del creditore. La predetta previsione legislativa, peraltro relativamente recente, si palesa necessaria, laddove si consideri che l'agente della riscossione non è il creditore della somma che deve recuperare, e pertanto, ove non vi fosse l'autorizzazione normativa, egli non avrebbe la cd. legittimazione ad agire, quale titolare della pretesa impositiva-creditoria.

Tra le azioni previste dal codice civile, quali iniziative giudiziali a disposizione del creditore, e quindi anche, in virtù della predetta previsione legislativa, dell'agente della riscossione, ed idonee a consentire la soddisfazione del credito, particolarmente rilevanti sono l'azione surrogatoria, l'azione revocatoria ed il sequestro conservativo. Si pone in rilievo, nella presente trattazione, l'azione revocatoria ordinaria (detta anche *pauliana*), che ha lo scopo di porre rimedio agli atti, con i quali il debitore ha disposto dei propri beni, a titolo gratuito o a titolo oneroso. In particolare, con l'azione revocatoria il creditore che ha subito un pregiudizio dagli atti di disposizione patrimoniali, esperiti dal debitore, può recuperare i beni usciti dal patrimonio del debitore e rendere possibile il soddisfacimento del proprio credito.

## **L'azione revocatoria degli atti di disposizione del patrimonio del contribuente-debitore**

Per l'esercizio dell'azione revocatoria, sono previsti, dal codice civile (7), determinati presupposti soggettivi ed oggettivi. Per quanto attiene ai requisiti soggettivi essi attengono alle posizioni del creditore, del debitore e del terzo destinatario degli effetti dell'atto di disposizione dei beni del debitore. Innanzitutto, è richiesta (8) la sussistenza di un diritto di credito, anche se sottoposto a condizione o a termine (9), verso il debitore, ovvero nell'istante la qualità di creditore. Il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria consiste nel pregiudizio (il cd. *eventus damni*) che gli atti di disposizione del debitore possono arrecare alla sussistenza delle ragioni del creditore, specificando che per atti di disposizione si intendono i negozi giuridici *inter vivos*, aventi contenuto patrimoniale e natura dispositiva. Con riferimento al debitore, legittimato passivo dell'azione revocatoria, il codice civile prevede che venga in rilievo il suo atteggiamento

psicologico, ovvero l'intenzione fraudolenta (cd. *consilium fraudis*), diversamente qualificabile, a seconda che si tratti di atti di disposizione compiuti dal debitore successivamente o anteriormente al sorgere del credito (10). In particolare, nel caso in cui l'atto di disposizione sia stato posto in essere successivamente al sorgere del credito, perché l'atto sia revocabile, il debitore dovrà aver conosciuto il pregiudizio che l'atto di disposizione arrecava alle ragioni del creditore; nel caso invece in cui l'atto di disposizione sia stato posto in essere anteriormente al sorgere del credito, perché l'atto sia revocabile, dovrà essere stato dolosamente preordinato al fine di pregiudicare il soddisfacimento delle ragioni del creditore.

Il medesimo criterio distintivo cronologico, basato sull'antiorità o successività del sorgere del credito, viene applicato anche nei confronti del terzo, che abbia partecipato agli atti di disposizione a titolo oneroso. È infatti previsto (11) che per esercitare validamente l'azione revocatoria, il terzo predetto, se si tratta di atto a titolo oneroso, dovrà essere stato consapevole del pregiudizio che l'atto stesso ha arrecato al creditore, e nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, il terzo stesso dovrà essere stato partecipe della dolosa preordinazione. Secondo la normativa vigente, pertanto, laddove si contrappongono l'interesse dei creditori all'esatto adempimento e le esigenze di tutela della buona fede dei terzi nei negozi giuridici, la posizione dei terzi viene tutelata solamente nel caso in cui i loro acquisti siano stati a titolo oneroso, e non siano stati compartecipi dell'intento fraudolento del debitore.

L'azione revocatoria ha la funzione di ricostituire la garanzia generica fornita dal patrimonio del debitore, perché, come correttamente rilevato nella

### **Note:**

(6) Tale previsione è stata aggiunta dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311 (art. 1, comma 415), all'art. 49 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

(7) Cfr. art. 2901 c.c.

(8) Cfr. art. 2901, primo comma, c.c.

(9) È legittimato a promuovere l'azione revocatoria colui che vanta una ragione o aspettativa di credito, non occorrendo viceversa, la sussistenza di un credito certo, liquido, ed esigibile che sia stato accertato in sede giudiziale; cfr. App. Trieste, Sez. I, 4 febbraio 2010.

(10) L'antiorità o meno del credito rispetto all'atto impugnato va valutata con riferimento al momento della sua effettiva insorgenza e non a quello del suo accertamento giudiziale; cfr. Cass., Sez. I civ., 2 settembre 1996, n. 8013.

(11) Cfr. art. 2901, punto 2), c.c.

sentenza del Tribunale di Padova, tale azione non è rivolta a far rientrare il bene nel patrimonio del debitore ed è del tutto priva di finalità ed effetti restitutori, in quanto l'atto di disposizione, posto in essere dal debitore, e revocato, conserva pur sempre la sua efficacia traslativa o costitutiva del diritto in capo al destinatario della disposizione stessa. E ciò per la ragione che l'azione revocatoria mira a produrre nei confronti del creditore agente un'inefficacia sopravvenuta (si può certamente definire anche inefficacia relativa, in quanto tale azione giova solamente al creditore che ha esercitato l'azione), dell'atto dispositivo che ne è oggetto, con la conseguente inidoneità di tale atto a sottrarre il bene all'azione esecutiva del creditore medesimo, nella misura necessaria a soddisfare le sue ragioni.

## **L'azione revocatoria nella sentenza del Tribunale di Padova**

Esaminando, ora, la fattispecie oggetto della sentenza del Tribunale di Padova, si rileva come il giudice di merito, accogliendo la domanda revocatoria proposta dall'agente della riscossione, abbia dichiarato inefficace, nei confronti di quest'ultimo, un atto di donazione con il quale il contribuente aveva disposto, appunto con una donazione, dell'unica entità patrimoniale immobiliare di sua proprietà. Tutto questo considerando che, nel caso *de quo*, le cartelle di pagamento, intestate al contribuente-donante, erano state ritualmente notificate dall'agente della riscossione, e mai impugnate, in un periodo pacificamente anteriore alla data della donazione dell'immobile oggetto della revocazione.

Nella parte motiva della sentenza del Tribunale di Padova, è puntualmente evidenziato come l'atto di donazione, avente ad oggetto l'unica entità patrimoniale di proprietà del contribuente donante, ha reso incerta o comunque più difficoltosa la realizzazione del diritto di credito dell'agente della riscossione, senza la necessità che quest'ultimo prospettasse (ovvero provasse) un danno effettivo ed attuale, essendo sufficiente, come del resto già riconosciuto dalla Suprema Corte (12), che, in conseguenza dell'attività dispositiva posta in essere fraudolentemente dal debitore e che ha comportato una modifica della situazione patrimoniale del debitore stesso, l'esecuzione coattiva del debito si profili incerta o maggiormente difficile.

È opportuno sottolineare che, nella fattispecie oggetto del giudizio della sentenza del Tribunale di

Padova, l'atto per il quale l'agente della riscossione ha richiesto la revoca, era una donazione, e questo ha certamente, alla luce di quanto in precedenza esposto, «facilitato» l'accoglimento della domanda revocatoria dell'agente della riscossione, poiché, configurandosi la donazione come un atto a titolo gratuito, il requisito soggettivo del *consilium fraudis*, è stato accertato esclusivamente nei confronti del contribuente-donante e non nei confronti del terzo-donatario, in quanto l'ordinamento vigente, nel conflitto tra il creditore che mira ad evitare un danno ed il terzo che consegue un vantaggio senza alcun corrispettivo, privilegia il primo. Nel caso, invece, si fosse trattato di proporre la domanda revocatoria di un atto di disposizione patrimoniale a titolo oneroso, e dovendosi conseguente accertare la sussistenza del requisito soggettivo del *consilium fraudis*, anche nei confronti del terzo, vi sarebbe stato, in capo all'agente della riscossione, un gravoso onere probatorio.

Inoltre, come già riportato, il Tribunale ha concesso la revocatoria a favore dell'agente della riscossione in quanto le cartelle di pagamento e/o le intimazioni di pagamento emesse a carico del contribuente erano state notificare in un periodo anteriore rispetto alla donazione dell'immobile oggetto di causa.

E questo coerentemente con quanto stabilito anche da parte della giurisprudenza tributaria, la quale ha stabilito che, nel caso in cui un atto di disposizione patrimoniale venga stipulato successivamente al sorgere di debiti erariali, di fatto, già noti alle parti, l'atto è soggetto a revocatoria (13).

Come rilevato dalla giurisprudenza di merito in tema di costituzione di un fondo patrimoniale, affinché l'atto di disposizione possa spiegare efficacia ed essere opponibile, deve essere costituito con un ampio margine logico di anticipo al sorgere del debito erariale, un margine temporale, superiore a due anni al nascere del debito (14).

## **Considerazioni conclusive**

Ad ogni buon conto, si può certamente ritenere

### **Note:**

(12) Cfr. Cass., Sez. II civ., 29 marzo 1999, n. 2971; Cass., Sez. III civ., 15 giugno 1995, n. 6777.

(13) Cfr. Cass., Sez. trib., 7 luglio 2009, n. 15862, in *Banca Dati BIG, IPSOA*.

(14) Cfr. Comm. trib. prov. di Reggio Emilia, 11 giugno 2010, n. 90, in questa *Rivista* n. 11/2010, pag. 991, con commento di G. Tinelli, «Iscrizione di ipoteca fiscale, fondo patrimoniale e tutela del contribuente».

